

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 27/11/2014



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**14/148/SR05/C10**

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI  
ATTUAZIONE DELL'ART. 152 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO (UE)  
1308/2013, RECANTE: "DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI  
RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI  
PRODUTTORI E LORO ASSOCIAZIONI NONCHÉ DI ADEGUAMENTO DELLE  
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI GIÀ RICONOSCIUTE"**

*Punto 5) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione dell'intesa all'accoglimento delle proposte di modifica di cui all'allegato.

Evidenzia in particolare come richiesta irrinunciabile la modifica proposta all'articolo 2 (Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle OP e delle AOP) tesa a ricondurre alla competenza regionale il riconoscimento delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori.

Roma, 27 novembre 2014

**Schema di decreto ministeriale \_\_\_\_\_ recante**

**Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute.**

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante *Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *Riforma dell'organizzazione del Governo*, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;


VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTI in particolare gli articoli 152,153,154,156,159 e 161 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

VISTO in particolare l'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il D.M. 85/Tra V del 12 febbraio 2007, recante Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la



vigilanza delle organizzazioni dei produttori;

VISTO il D.M. n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del Regolamento (CE) n.1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; in particolare gli articoli da 1 a 4;

VISTO il D.M. n. 9084 del 24 agosto 2014 e s.m.i., recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

VISTO il D.M. \_\_\_ novembre 2014 recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute;

CONSIDERATO che l'art. 154 del Regolamento 1308/2013 dispone:

- a) al comma 2 che "gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152";
- b) al comma 3 che "le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo I, possono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015";

RITENUTO necessario adottare un nuovo provvedimento che definisca i criteri e le modalità di riconoscimento, controllo e revoca delle Organizzazioni di produttori e delle loro associazioni per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori;



RITENUTO necessario considerare la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti una finalità imprescindibile per le attività delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del.....;

DECRETA:

### Articolo 1

#### (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto ministeriale – di seguito indicato come Decreto – reca la disciplina in materia di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (O.P.), delle attività di controllo e di revoca del riconoscimento. Esso si applica in tutti i settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei settori indicati alle lettere *g) olio d'oliva e olive da tavolo; i) "prodotti ortofrutticoli"; j) "prodotti ortofrutticoli trasformati"*.
2. Ai fini del Decreto, si intende per:
  - a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - b) "Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;
  - c) "Regione di riferimento": Regione dove la organizzazione di produttori o la associazione di organizzazioni di produttori realizza il maggior volume o valore di produzione commercializzata;
  - d) "O.P.": organizzazione di produttori;
  - e) "A.O.P.": associazione di organizzazioni di produttori;
  - f) "Sezione O.P.": parte chiaramente definita di una persona giuridica, prevista per statuto, per la quale la persona giuridica chiede il riconoscimento ai sensi del presente decreto;
  - g) "Regolamento": il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  - h) "settori": tutti i settori elencati al comma 2 del paragrafo 1 dell'articolo 1 del Regolamento e per i quali può essere richiesto lo specifico riconoscimento, ad esclusione di quelli indicati alle lettere: *g) olio d'oliva e olive da tavola; i) "prodotti ortofrutticoli"; j) "prodotti ortofrutticoli trasformati"*;
  - i) "prodotti agricoli": tutti i prodotti di cui al comma 1, paragrafo dell'articolo 1 del Regolamento suddivisi nei settori di cui alla precedente lettera h);
  - j) "produttore": imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice civile<sup>1</sup> o l'agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/13, articolo 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi e che dimostrano di avere attivo il fascicolo aziendale all'articolo 9 del D.P.R.1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 99;

<sup>1</sup> La definizione già comprende le cooperative



- k) *“produzione commercializzata”*: è costituita dal valore del prodotto commercializzato, al netto dell’IVA, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della O.P., limitatamente all’insieme dei prodotti di cui al settore oggetto di riconoscimento.<sup>2</sup>

## Articolo 2

### (Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P.)


1. Le Regioni riconoscono le O.P. e le A.O.P. dei settori di cui al comma 1 dell’articolo 1 ~~e le sole A.O.P. la cui base sociale è costituita da O.P. riconosciute sulla base dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente decreto dalla medesima regione che effettua il riconoscimento della A.O.P.~~
2. La richiesta di riconoscimento quale O.P. da parte delle persone giuridiche di cui al comma 1 del successivo articolo è presentata alla “Regione di riferimento” che coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione per la parte di competenza
3. ~~Le A.O.P. aventi base sociale costituita da O.P. riconosciute da 2 o più Regioni sono riconosciute dal Ministero. La richiesta di riconoscimento è presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali — Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica — Via XX Settembre, 20 — 00187 — ROMA.~~

## Articolo 3

### (Requisiti per il riconoscimento come O.P.)


1. Le persone giuridiche che inoltrano la richiesta di riconoscimento come *“organizzazione di produttori”* devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
  - a) società di capitali;
  - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
  - c) società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.
2. Ai fini del riconoscimento le predette persone giuridiche devono:
  - a) essere costituite su iniziativa dei produttori del settore di riferimento che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 99;
  - b) associare un numero minimo di produttori, come indicato nell’Allegato I del presente decreto; a tal fine si considerano anche i produttori aderenti alle forme associate che sono soci della persona giuridica richiedente;
  - c) rappresentare un valore o un volume minimo di produzione commercializzata, ceduta e/o conferita dai soci, non inferiore, in alternativa :
    - i. al valore minimo di produzione commercializzata indicato nell’Allegato I al presente decreto;
    - ii. al 2% del valore della produzione regionale del settore di riferimento, desunta dai dati ISTAT ed esprimibile anche in termini fisici;
  - d) in deroga ai valori di cui al comma precedente, rappresentare:
    - i. un numero minimo di produttori pari a 20 (venti) ed un valore minimo di produzione commercializzata pari a 1.000.000,00 euro per il settore vitivinicolo, quando esclusivamente impegnati nella produzione di vini

<sup>2</sup> Maggiormente specificata nell’articolo 6.



- a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;<sup>3</sup>
- ii. un valore pari all'1% del numero complessivo dei capi dei singoli settori zootecnici quando esclusivamente impegnate nell'allevamento di razze autoctone;
- e) avere quale oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
  - f) garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessiva per il settore oggetto di riconoscimento, ~~che sia raggiunto entro il terzo anno dalla data di riconoscimento e a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento tale valore sia almeno pari o superiore al 30% per cento della produzione commercializzata complessiva;~~
  - g) perseguire inoltre una o più finalità tra quelle elencate all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento, e tra quelle elencate all'articolo 27 del Regolamento (UE) n.1305/2013;
  - h) offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e di concentrazione dell'offerta;
  - i) inserire nel proprio statuto i seguenti obblighi per i propri soci:
    - i. applicare le regole adottate dalla O.P. in materia di conoscenza della produzione, in materia di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale;
    - ii. aderire ad una sola O.P., per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più O.P. per il medesimo prodotto;
    - iii. fornire le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;
    - iv. cedere o conferire alla O.P. una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in parametri quantitativi;
  - j) prevedere inoltre nel proprio statuto clausole idonee affinché:
    - i. i produttori controllino la società secondo regole che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
    - ii. la durata minima dell'adesione di un produttore alla O.P. non possa essere inferiore a 1 anno e che la richiesta di recesso venga inoltrata per iscritto alla O.P. con un termine di preavviso in ogni caso non inferiore ai novanta giorni; le modalità di recesso sono regolamentate per statuto dalla singola persona giuridica. Il recesso acquista efficacia o alla fine

<sup>3</sup> I consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine hanno quale riferimento l'articolo 157, comma 1, lettera c; punti vii e x; in tal caso non confliggono



dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra O.P..

iii. un socio non produttore non possa determinare le decisioni dell'O.P.; a tal fine quest'ultimo non può<sup>4-5</sup>:

- assumere la rappresentanza legale della persona giuridica;
- svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P.;
- **beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'O.P..**

k) trovino applicazione le ulteriori disposizioni concernenti le regole e le procedure di cui al paragrafo 2) dell'articolo 153 del Regolamento.

3. Le Regioni possono stabilire limiti più elevati per i requisiti di riconoscimento di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, informandone il Ministero.
4. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale "Sezione OP", i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole e il bilancio deve essere redatto dando evidenza della gestione separata della sezione stessa.
5. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento.
6. La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonché delle informazioni reperibili attraverso i dati e il fascicolo aziendale del SIAN.

#### Articolo 4

##### (Riconoscimento delle O.P. del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante *Norme di applicazione del Regolamento (CE) n.1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta*, è così modificato:

##### 1. l' articolo 1 è sostituito con il seguente:

###### Art. 1

*1. Le organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore lattiero caseario, nel quadro del paragrafo 3 dell'articolo 152 e del paragrafo 1 dell'articolo 161 del*

<sup>4</sup> Modifiche apportate per non andare in contrapposizione palese con la disciplina del socio sovventore delle soc coop (legge 59/92) e con il codice civile;

<sup>5</sup> (imporlo come requisito statutario ai fini del riconoscimento costringerebbe le attuali OP a modificare lo statuto, anche se in concreto rispettano il parametro



Regolamento (UE) 1308/2013, sono riconosciute dalle Regioni, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) ed f) del Decreto Ministeriale <sup>6</sup> \_\_\_\_\_ dicembre 2014 recante **Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute a condizione che:**

- a) siano costituite su iniziativa dei produttori;
- b) perseguano una finalità specifica dell'attività societaria che includa uno o più dei seguenti obiettivi:
  - i. assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
  - ii. concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri soci;
  - iii. ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- c) siano costituite da un numero minimo di produttori pari a 5 (cinque);
- d) rappresentino un valore minimo di produzione commercializzabile pari a 1.000.000,00 euro;
- e) offrano sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e di concentrazione dell'offerta.


**2. l' articolo 2 è sostituito con il seguente:**

*Articolo 2*

1. Le O.P. che negoziano esclusivamente latte crudo dei propri aderenti in conformità all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del Regolamento (UE) 1308/2013, in deroga alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 3 del D.M. \_\_\_\_\_ dicembre 2014<sup>7</sup> e ai fini del riconoscimento, devono rappresentare un valore minimo di produzione commercializzabile pari a 1.000.000,00 di euro oppure un volume minimo di produzione commercializzabile pari a 3000 (tremila) tonnellate di latte di vacca.
2. Le O.P. di cui al comma precedente devono dimostrare, quale requisito specifico, di avere un mandato a vendere espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti, con l'esplicita indicazione del quantitativo di latte per cui esso è stato conferito; tale quantità non può essere inferiore al 50% della quantità media di latte di vacca prodotta dal singolo produttore negli ultimi due anni.
3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

<sup>6</sup> Sarà inserito il riferimento del presente decreto una volta approvato e protocollato

<sup>7</sup> Sarà inserito il riferimento del presente decreto una volta approvato e protocollato





**a. l' articolo 3 è sostituito con il seguente:**


*Articolo 3*

- 1. Le organizzazioni di produttori del settore "latte e prodotti lattiero-caseari" che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui ai precedenti commi sono considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1308/2013.*

**Articolo 5**

**(Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P.)**

1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttore sono i seguenti:
  - a) assumere una delle forme giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 3;
  - b) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute per i settori oggetto di riconoscimento;
  - c) avere una compagine sociale costituita da almeno 3 2 organizzazioni di produttori riconosciute fatto salvo quanto previsto dall'art. 2522 c.c. per le società cooperative;
  - d) presenza nello statuto delle prescrizioni minime di cui all'articolo 153 del Regolamento.
2. Una sola O.P. non può detenere più del 50% dei diritti di voto o del 50% delle quote azionarie della A.O.P.
3. Una persona giuridica che non sia una O.P. può essere socia di una AOP. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono:
  - a. essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento né beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione o dallo Stato membro;
  - b. detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche di rappresentanza della A.O.P.; tale disposizione deve essere prevista dallo statuto;
  - c. svolgere attività concorrenziali con quelle dell'A.O.P..
4. Una O.P. può aderire a una sola A.O.P. di settore. La durata minima dell'adesione di una O.P. all'A.O.P. non può essere inferiore a tre anni.
5. Le A.O.P. sono riconosciute per lo stesso settore per il quale sono state riconosciute le O.P. socie.
6. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attività o funzione di una O.P. oltre a:
  - a) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori aderenti;
  - b) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto, nonché progetti di interesse comune per le




- organizzazioni associate, allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
- c) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi o commerciali.
7. Per le A.O.P. le cui O.P. socie sono riconosciute in più Regioni la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni, è presentata **alla Regione di riferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**.
  8. La Regione ~~o il Ministero, quando di competenza~~, esegue l'istruttoria entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta e comunica il riconoscimento all'A.O.P. e **al Ministero per la conseguente comunicazione** alla Commissione nei termini di cui al Regolamento.

## Articolo 6

### (Modalità di riconoscimento delle O.P.)

1. La richiesta di riconoscimento è presentata alla "Regione di riferimento".
2. La "Regione di riferimento" con la collaborazione delle altre Regioni coinvolte, esegue l'istruttoria entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, applicando i parametri minimi fissati nella Regione di riferimento.
3. La Regione di riferimento comunica la concessione o il diniego del riconoscimento al Ministero, che provvede alla notifica annuale alla Commissione dell'Unione Europea entro il 31 marzo.
4. Il riconoscimento è concesso con riferimento al settore per il quale è stato richiesto; le Regioni hanno la facoltà di concedere il riconoscimento anche per un solo prodotto, soprattutto quando esso è compreso nel settore "*Altri prodotti, Parte XXIV*" di cui al comma 2, articolo 1 del Regolamento o per una tipologia merceologica come specificata nelle Linee guida di cui all'articolo 12, comma 3 del presente decreto.
5. La verifica dei requisiti per il riconoscimento avviene, oltre che sulla base della documentazione presentata, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il sistema del SIAN, del fascicolo aziendale e delle altre banche dati ufficiali.
6. Il valore della produzione commercializzata è così determinato:
  - a. in sede di riconoscimento, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente, o dalla documentazione dei soci in caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente uno dei due esercizi sociali antecedenti l'anno in cui è effettuata la presentazione dell'istanza di riconoscimento;
  - b. in sede di controllo e verifica, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della O.P. riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuato il controllo.
7. Ai fini del calcolo della produzione commercializzata, per il riconoscimento e il mantenimento dello stesso, è escluso:
  - a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;



- b) il prodotto destinato al proprio consumo (c.d. auto-consumo).

## **Articolo 7**

### **Adeguamento delle O.P. già riconosciute**

1. Le O.P. che sono state riconosciute anteriormente al 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al presente decreto, sono considerate riconosciute in quanto Organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento
2. Le O.P. che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano solo in parte le condizioni di cui al paragrafo 1 e che intendano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento devono adeguarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, pena l'avvio delle procedure di cui al successivo articolo 10.
3. Le O.P. riconosciute dopo il 1 gennaio 2014 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono adeguarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, pena l'avvio delle procedure di cui al successivo articolo 10.
4. Le O.P. che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 possono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1 gennaio 2015.

## **Articolo 8**

### **(Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P.)**

1. Le O.P. e le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale.
2. Il Ministero, l'AGEA e gli Organismi pagatori provvederanno ad assicurare il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle O.P., facilitando l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle O.P.
3. I dati e le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono rese disponibili alle Regioni e al Ministero da AGEA e dagli Organismi pagatori in ottemperanza al Decreto 12 dicembre 2012 recante "*Definizione delle modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni.*" (GU 297 del 19.12.2013).

## **Articolo 9**

### **(Controllo sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento)**

1. Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori riconosciute comunicando gli esiti al Ministero.



2. Nel caso di O.P. riconosciute con soci in più Regioni, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.
3. I controlli previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere effettuati con cadenza almeno triennale per ogni O.P. riconosciuta, salvi ulteriori controlli sulla base di criteri definiti dalle singole Regioni.
4. Quando il controllo amministrativo è mirato a verificare l'esistenza e il permanere dei requisiti che hanno consentito l'accesso a specifici benefici di natura pubblica la cadenza dei controlli deve rispettare le previsioni delle norme specifiche.
5. Le Linee guida possono introdurre elementi per l'analisi dei rischi che rendano il piano dei controlli maggiormente specifico.
6. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le O.P. devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle Linee guida.
7. La verifica della permanenza dei requisiti delle A.O.P. riconosciute è effettuata dalla Regione di riferimento in coordinamento con ciascuna Regione interessata per la parte di competenza, ~~o dal Ministero, a seconda di chi ha effettuato il riconoscimento~~, con cadenza triennale, fatto salve specifiche esigenze.

## Articolo 10

### (Inosservanza dei criteri e requisiti di riconoscimento e revoca)

1. Si procede alla revoca del riconoscimento della O.P. o della A.O.P., nei seguenti casi:
  - a) perdita di uno o più dei requisiti previsti agli articoli 3 e 4 del presente decreto per le O.P. e all'articolo 5 per le A.O.P.;
  - b) mancato rispetto delle norme statutarie;
  - c) mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo .
2. Una volta accertato uno dei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione competente invia all'organizzazione in questione entro 60 giorni dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata o per PEC, una comunicazione che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le eventuali misure correttive e i termini, non superiori a 120 giorni, entro cui queste misure devono essere adottate.
3. Dal momento di accertamento dell'inosservanza, sono sospesi i pagamenti di eventuali contributi fino all'adozione delle misure correttive comunicate.
4. Se i criteri di riconoscimento di cui al comma 1 non sono rispettati entro i termini fissati nella lettera di avvertimento, il riconoscimento dell'organizzazione è sospeso. La Regione di riferimento ~~o il Ministero~~ notifica all'organizzazione il periodo di sospensione, che non deve superare i 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organizzazione.
5. Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento sono differiti fino alla revoca della sospensione.



6. La sospensione cessa il giorno in cui il controllo effettuato dalla Regione di riferimento ~~e dal Ministero~~ dimostra che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.
7. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata.
8. In caso di revoca del riconoscimento, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi: gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.
9. La Regione di riferimento può, per l'anno considerato, derogare ai requisiti di riconoscimento riguardanti il volume o il valore minimo di produzione commercializzato, purché la O.P. fornisca la prova che su tali quantità hanno influito cause di forza maggiore quali calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

#### **Articolo 11**

##### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, si provvede all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 12**

##### **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le disposizioni relative all'esternalizzazione, all'estensione delle regole e ai regimi contrattuali di cui rispettivamente all'articolo 155, all'articolo 164 e agli articoli da 168 a 172 del Regolamento saranno emanate con successivo decreto, dopo la promulgazione dei relativi regolamenti di esecuzione.
2. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, concordate tra il Ministero e le Regioni, espresse come Linee Guida, saranno adottate con successiva circolare.



4. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
5. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.85/TraV del 12 febbraio 2007 recante *Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori*, è abrogato.


Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole, alimentari forestali. ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)).



## Allegato 1

**Tabella 1 – Requisiti e parametri tecnico economici per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori –Regolamento (CE) 1308/2013**

CODICE IT	SETTORE	NUMERO PRODUTTORI	VALORE MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (EURO)	NUMERO PRODUTTORI	VALORE MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (EURO)
		VALORI VIGENTI		MODIFICHE CONCORDATE IN RIUNIONE TECNICA 3 NOV 14	
IT/CER/000	CEREALI	5	1.000.000,00		
IT/RIS/000	RISO	5	1.000.000,00		
IT/ZUC/000	ZUCCHERO	5	1.000.000,00		
IT/FOR/000	FORAGGI ESSICCATI	5	1.000.000,00		
IT/SEM/000	SEMENTI	5	1.000.000,00		
IT/LUP/000	LUPPOLO	5	1.000.000,00	5	500.000,00
IT/LIN/000	LINO E CANAPA	5	1.000.000,00	5	500.000,00
IT/VIT/000	VITIVINICOLO	50	1.000.000,00		
IT/FLO/000	FLORICOLTURA	5	1.000.000,00		
IT/TAB/000	TABACCO	40	1.500.000,00	30	1.000.000,00
IT/BOV/000	CARNI BOVINE	5	1.000.000,00		
IT/LAT/000	LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI	5	1.000.000,00		
IT/SUI/000	CARNI SUINE	5	1.000.000,00		
IT/OVI/000	CARNI OVINE E CAPRINE	5	300.000,00		
IT/UOV/000	UOVA	5	1.000.000,00		
IT/AVI/000	AVICUNICOLO – Carni di pollame	5	1.000.000,00		
IT/ALC/000	ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA	5	1.000.000,00		
IT/API/000	PRODOTTI	5	300.000,00		



	DELL'APICOLTURA				
IT/SET/000	BACCHI DA SETA	5	1.000.000,00	5	500.000,00
IT/ALT/000	ALTRI SETTORI				
IT/ALT/100	a) Patate	25	1.000.000,00		
IT/ALT/200	b) Sughericolo	25	1.000.000,00		
IT/ALT/300	c) Carni cunicole e pellami	5	500.000,00	5	500.000,00
IT/ALT/400	d) Settore biologico	5	500.000,00	5	500.000,00
IT/ALT/500	e) Settore agroenergetico	5	500.000,00	5	500.000,00

